

Repertorio n. I0519 del 21/06/2018

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI

IN HOUSE E SOPRA SOGLIA

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI CASSA DI ATENEIO

DITTA: BANCO DI NAPOLI S.P.A.

CIG: 6960864EAD;

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di Giugno, presso i locali della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me dott.ssa Francesca D'Oriano, in qualità di Ufficiale Rogante Sostituto, con Decreto del Direttore Amministrativo, ora Direttore Generale, n° 67 del 23/I/2013, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in caso di assenza o impedimento dell'Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona della Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico,



delegato alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 882 del 10.07.2015, domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n.40, di seguito denominata Università

dall'altra

la società Banco di Napoli S.p.a., con sede legale in Napoli, alla Via Toledo 177, P. IVA e C. F. 04485191219 , nella persona del dott. Giancarlo Tammaro, nato a Napoli il 08/07/1962, C.F. TMMGCR62L08F839E, in qualità di procuratore – giusta procura speciale Rep. n. 5874 del 18/04/2018, a rogito del notaio Dott.ssa Virginia Numeroso, iscritta a ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola - domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, di seguito denominata Società;

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesso che

- con delibera del C.d.A. n. 15 del 01/02/2017 è stata autorizzata la procedura di gara per il Servizio di Cassa di Ateneo, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016, per una durata di sei anni, oltre un periodo opzionale della durata massima di 12 mesi, per consentire l'espletamento della successiva procedura di affidamento, con precisazione che il servizio dovrà essere svolto a titolo gratuito, salvo quanto previsto dall'art. I, ultimo periodo del Disciplinare per l'affidamento del servizio



di cassa e dei servizi bancari accessori, di seguito denominato
Disciplinare;

- con Determina a contrattare a firma congiunta dei Dirigenti della
Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo e Ripartizione Attività
Contrattuale e Relazioni con il Pubblico n. 278 del 21/02/2017 è
stata indetta una procedura di gara aperta per il Servizio di Cassa di
Ateneo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;

- con verbale di seduta pubblica del 14/11/ 2017 la Commissione ha
formulato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara *de qua*
a favore della Società alle condizioni dell'offerta tecnica presentata in
sede di gara e secondo i valori indicati nell'offerta economica;

- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico n. 1130 del 29/11/2017 – constatata la
regolarità della procedura a seguito di istruttoria dell'ufficio competente
- è stata approvata la suddetta proposta di aggiudicazione;

- con Decreto del Direttore Generale n. 1227 del 01/12/2017 è stata
dichiarata l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa al
"Servizio di Cassa di Ateneo" a favore della Società, alle condizioni di
cui agli atti di gara ed all'offerta tecnica presentata e per i valori espressi
nell'offerta economica (inclusi i costi specifici per la sicurezza aziendali
da rischio specifico d'impresa pari ad Euro 5.791,00), oneri per la
sicurezza da rischi interferenti pari a zero;

- con Decreto del Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale e
Relazioni con il Pubblico n. 1146 del 05/12/2017 è stata dichiarata



l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, decretata con provvedimento del Direttore Generale citato al punto precedente;

- la società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del 06/12/2017;
- la Società ha costituito la cauzione definitiva mediante garanzia bancaria n. 07744/8200/00709291 (numero unico IF: 000000425106 emessa in data 12/12/2017 dalla Intesa San Paolo S.p.a., Divisione Corporate e Investment Banking, Direzione Financial Institution, Banks, via Manzoni 4, 20121 Milano, che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista negli atti di gara;
- la società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato INAIL/INPS prot. n. INAIL_9026073, con scadenza 01/02/2018;
- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. 159/2011 mediante accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. n. PR_ANUTG_Ingresso_0191646_20171010;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

ART.I - La premessa che precede è patto.

ART. 2 - L'Università affida alla Società, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo al "*Servizio di Cassa*



di Ateneo”, da eseguirsi in conformità alle disposizioni del Disciplinare ed ai suoi allegati (allegato I – Relazione tecnico-illustrativa; allegato tecnico n. 2 – Elenco Centri aventi autonomia gestionale ed amministrativa; allegato n. 3 – Ordinativi informatici; allegato tecnico n. 4 – Valore stimato dell’appalto), all’Offerta Economica e all’Offerta Tecnica, che formano parte integrante del presente contratto e vengono materialmente allegati allo stesso. Il predetto servizio, inoltre, sarà eseguito nel rispetto degli atti di gara nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei vigenti Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo, che formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. Tali ultimi elaborati vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest’ultima – le disposizioni del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l’Università ha aderito in data 29.12.2009, nonché dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della L. R. n. 3/2007.

ART. 3 – La durata del presente appalto è di anni 6, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 2 del Disciplinare, al quale si fa integrale rinvio.

ART. 4 - La Società si impegna a versare all’Università, entro il primo semestre di ciascun anno del servizio, un contributo pari a Euro III.000,00 (centoundicimila/00), finalizzato al perseguimento degli



scopi di cui all'art. 24 del Disciplinare e quantificato al punto C.8 dell'Offerta economica.

ART. 5 – La Società si impegna ad attivare i seguenti sportelli dedicati, come da punto B.6 dell'Offerta Tecnica:

Centro Tesorerie Enti Pubblici Via Forno Vecchio n. 36 – 80134;

Napoli 90 Viale Augusto n. 46/50 – 80125;

Napoli 40 Via Pansini n. 5 – 80131;

Napoli 7 C.so S.Giovanni a Teduccio n. 227 – 80146;

Filiale di Portici Corso Garibaldi n. 39 – 80055;

Napoli 28 Via Toledo n. 396 – 80132;

Napoli 35 Via O. Fragnito n. 28/52 – 80131;

Napoli Corso Umberto Via Corso Umberto I n. 167;

Napoli Via Depretis n. 104 – 80133 Napoli.

Si impegna, inoltre, ad allestire e tenere in funzione n. 565 postazioni multimediali interattive, come da punto B.7 dell'Offerta Tecnica.

Per la disciplina specifica dei predetti sportelli dedicati si fa integrale rinvio all'art. 8 del Disciplinare.

ART. 6 – La Società si impegna all'installazione e manutenzione, a propria cura e spese e su richiesta dell'Università, delle postazioni ATM/Bancomat e dei POS fissi presenti all'interno delle sedi dell'Università, all'installazione di nuovi e/o a rimuovere quelli esistenti senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università. Resta inteso che, alla scadenza del presente contratto, il Banco si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, tutti i predetti sportelli ATM/Bancomat e POS fissi.



La Società, inoltre, si impegna a ripristinare la piena funzionalità della postazione ATM/Bancomat presente presso il Palazzo Uffici, sito in via Giulio Cesare Cortese, entro e non oltre 60 gg. dalla stipula del presente contratto.

ART. 7 - Il servizio è a titolo gratuito, salvo quanto previsto dall'art. I, ultimo periodo del Disciplinare, al quale si fa integrale rinvio. In particolare, l'Università corrisponderà unicamente il corrispettivo per l'erogazione del servizio di riscossione delle tasse e della contribuzione studentesca, quantificato in € 0,90 per ogni singola operazione, come da punto C.3 dell'Offerta Economica e le commissioni di bonifico, quantificate in € 1,50, come da punti C.4, C5 e C.6 dell'Offerta Economica.

ART. 8 - La Società si impegna ad applicare le condizioni particolari riservate al personale universitario di cui al punto B.4 dell'Offerta Tecnica, al quale si fa integrale rinvio.

ART. 9 – La Società si impegna ad applicare le condizioni particolari riservate agli studenti di cui al punto B.5 dell'Offerta Tecnica, al quale si fa integrale rinvio.

ART. 10 – Come statuito all'art. 23 del Disciplinare, la Società si impegna ad applicare, per gli eventuali mutui richiesti dall'Università, le seguenti condizioni di tasso, come da punto C.7 dell'Offerta Economica:

Per i Mutui a tasso fisso il parametro di riferimento è l'Eurirs di durata finanziaria equivalente corrente nel tempo rilevato il penultimo giorno



lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre e pubblicato su "Il Sole 24 ore"

| | |
|---|---------|
| tasso fisso con ammortamento in 10 anni | + 4,06% |
| tasso fisso con ammortamento in 15 anni | + 4,18% |
| tasso fisso con ammortamento in 20 anni | + 4,34% |

Per i Mutui a tasso variabile il parametro di riferimento è il tasso Euribor a 6 mesi base 365 corrente nel tempo rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre e pubblicato su "Il Sole 24 ore"

| | |
|---|---------|
| tasso variabile con ammortamento in 10 anni | + 4,06% |
| tasso variabile con ammortamento in 15 anni | + 4,18% |
| tasso variabile con ammortamento in 20 anni | + 4,34% |

ART. II - La Società, si impegna ad esaminare un'eventuale richiesta, da parte dell'Ateneo, di anticipazione di cassa, che sarà regolata alle condizioni di tasso comunicate in sede di offerta, la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale del merito creditizio da parte della Società.

A seguito di esplicita richiesta dell'Università, tale linea di credito potrà essere utilizzata anche dalle singole strutture universitarie con autonomia di gestione, riportate nell'allegato tecnico n. 2, con esclusione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II".

A nome dell'Università saranno effettuate le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi Interbancaria, per cui anche se l'utilizzo verrà contabilizzato sui conti di pertinenza delle singole strutture

universitarie, del relativo rimborso risponderà direttamente l'Università per capitale ed interessi.

La Società, di conseguenza, resta sin d'ora facoltizzata – in relazione all'utilizzo della linea di credito da parte della struttura che si sia resa inadempiente – a dare diretto debito, senza bisogno di ulteriore autorizzazione, al conto corrente principale dell'Università od a quello della struttura stessa.

ART.12 – La Società si impegna, altresì, ad esaminare un'eventuale esplicita richiesta, da parte dell'Università, di una ulteriore linea di credito da rendere operativa, in tutto o in parte, in una delle forme tecniche per cassa a breve termine (durata massima 12 mesi) e per crediti di firma in uso presso di esso, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- a) anticipo su contributi statali;
- b) anticipo su contratti;
- c) rilascio fideiussioni di natura commerciale.

La concessione di tale ulteriore affidamento è sempre rimessa alla valutazione discrezionale del merito creditizio da parte della Società e sarà, in caso di accoglimento, regolata alle condizioni di volta in volta concordate.

A seguito di richiesta dell'Università, anche tale linea di credito potrà essere utilizzata, nelle forme ed alle condizioni di cui ai precedenti capoversi, dalle singole strutture universitarie con autonomia di gestione, riportate nell'allegato tecnico n. 2, con esclusione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II". A nome dell'Università



saranno effettuate le conseguenti segnalazioni alla Centrale Rischi Interbancaria, per cui, anche se l'utilizzo verrà contabilizzato sui conti di pertinenza delle singole strutture universitarie, del relativo rimborso risponderà direttamente l'Università per capitale ed interessi.

In questi casi, pur se l'utilizzo verrà contabilizzato sui conti di pertinenza delle singole strutture universitarie, del relativo rimborso risponderà direttamente l'Università per capitale ed interessi.

La Società, di conseguenza, resta sin d'ora facoltizzata – in relazione all'utilizzo della linea di credito da parte della struttura che si sia resa inadempiente, anche eventualmente per il mancato realizzo alle scadenze dei propri crediti oggetto di intervento creditizio – a dare diretto debito, senza bisogno di ulteriore autorizzazione, al conto corrente principale dell'Università od a quello della struttura stessa.

ART. 13 – La Società si impegna ad applicare le commissioni su singola operazione di riscossione tasse e contributi studenteschi di cui alla Voce C.3 dell' Offerta Economica, come già precisato al precedente art. 5, nonché a svolgere il servizio di riscossione tasse studenti secondo quanto previsto dall'art. 26 del Disciplinare, al quale si fa integrale rinvio.

ART. 14 – La Società dovrà svolgere il servizio di cassa anche mediante un collegamento informatico con l'Università e ciascuna delle gestioni, così come previsto all'articolo 7 del predetto Disciplinare, al quale si fa integrale rinvio.

ART. 15 - La Società si impegna, a partire dall'avvio del servizio, a garantire l'implementazione e la gestione dell'ordinativo informatico



come stabilito all'art. 4 del Disciplinare, nonché a mettere a disposizione dell'Università un servizio di Home Banking. Inoltre, ai sensi di quanto disposto all'art. 13 del Disciplinare e relativo allegato tecnico n. 3, ai fini della dotazione di un sistema informatico che consenta all'Università di sostituire i documenti cartacei di incasso e pagamento con documenti firmati digitalmente, da inviare al Banco con metodologie e criteri informatici tramite collegamento in telematico, la Società si impegna a supportare l'Università per la realizzazione di un sistema informatico interoperabile e correttamente funzionante, nonché a fornire un idoneo ambiente di prova tale da consentire l'esecuzione dei casi di test di integrazione nonché a costituire un gruppo di lavoro congiunto, da attivare alla stipula del presente contratto e disponibile per tutta la durata contrattuale. La composizione del gruppo, i profili professionali e le competenze delle risorse umane messe a disposizione dalla Società nonché le attività principali che lo stesso gruppo dovrà svolgere dovranno essere integralmente rispondenti a quanto precisato al punto B.I.2 dell'Offerta Tecnica.

ART. 16 - In relazione al dettato dell' art. 20 del Disciplinare, l'Università si impegna a rendere note all'Istituto Cassiere tutte le variazioni inerenti i nominativi delle persone autorizzate a sottoscrivere le disposizioni finanziarie che dovessero intervenire rispetto a quanto già comunicato alla data di sottoscrizione del presente contratto, nonché a far conoscere le eventuali variazioni della propria articolazione organizzativa.



In relazione a quanto previsto dall'art. 27 del Disciplinare, i referenti per il servizio cassa, alla data di stipula del presente contratto, sono:

- per gli aspetti informatici; Francesco Cirillo
- per gli aspetti contabili; Agostino Ercolano

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente l'eventuale sostituzione dei suddetti referenti nel corso di esecuzione del servizio.

ART. 17 - Il coordinamento, l'organizzazione e il controllo dell'esecuzione del servizio sono demandati al Responsabile del Procedimento, individuato nella persona della dott.ssa Emma Di Marino, (recapiti: tel. 081-2531030; mail: emma.dimarino@unina.it; pec: emma.dimarino @personalepec.unina.it).

ART. 18 – Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 30 del Disciplinare per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori , al quale si fa integrale rinvio.

ART. 19 – La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 31 del Disciplinare per l'affidamento del servizio di cassa e dei servizi bancari accessori, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo di Legalità, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Le parti, infine, convengono espressamente che il presente contratto si risolverà anche nell'ipotesi di annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 20 - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della Società e sono assolte con modalità telematiche.

ART. 21 - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

ART. 22 - Con la firma del presente atto, la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento, assicurando il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi.

La Società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.



ART. 23 – E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 24 – La Società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale, alla Via Toledo 177, pec segreteria.bancodinapoli@pec.intesasanpaolo.com, dove dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

ART. 25 – Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La Società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La Società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia. Le parti per quanto compatibile, rinviando alle vigenti norme



in materia di protezione di dati personali. La società prende atto che, in osservanza del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, al fine di favorire un controllo diffuso in ordine al regolare espletamento del servizio, l'offerta tecnica e l'offerta economica saranno pubblicate sul sito web di Ateneo. Pertanto la società si impegna a comunicare, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente contratto – via PEC all'indirizzo garecontratti-s@pec.unina.it - quali parti dell'Offerta Tecnica sono coperte da segreti tecnici o commerciali, trasmettendo idonea documentazione; decorso il predetto termine si procederà alla pubblicazione del Capitolato, dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica.

ART. 26 - La Società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23 e 25 del presente contratto.

ART. 27 - La Società accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009 - con le precisazioni formulate dall'Università - che di seguito si riportano:

- **Clausola 1)** La società dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli (tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>) che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- **Clausola 2)** La società si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di



denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

- **Clausola 3)** La società si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa;

- **Clausola 4)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto (o subcontratto), informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, *salvo comunque il maggior danno*, nella misura del 10 % del valore del contratto (*ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*) ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, *comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA*. Tale penale sarà applicata mediante automatica



detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

- **Clausola 5)** La società dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, (ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto), in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

- **Clausola 6)** La società dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

- **Clausola 7)** La società dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

- **Clausola 8)** La società dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto (e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto) o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto (o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto) qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98;



- **Clausola 9)** La società dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi “sensibili”, come indicati all’art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell’art.10 del DPR 252/98. Io, Ufficiale Rogante Sostituto, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l’atto stesso conforme alla loro volontà. Si è omessa la lettura degli elaborati richiamati al precedente art. 2 per espressa volontà delle parti, le quali dichiarano di averne già preso cognizione. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero diciassette pagine e la diciottesima fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott. ssa Carla Camerlingo, Giancarlo Tammaro, Dott.ssa Francesca D’Oriano.